

R.G. n. 6/2018 Fall- Sovr. - Piano



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di accordo presentata dal ricorrente **Speradio Luigi**;

esaminata la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC Avv. Paolo Florio;
letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Cosenza, via Tommaso Arnoni 55/A;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento, oltre che del creditore prededucibile professionista attestatore, dell'unico creditore Agenzia Entrate Riscossione in misura falcidiata (del 56%) e quindi con soddisfacimento al 44%;
- durata complessiva in 48 rate (4 anni);
- rata mensile di € 173, che determinerebbe in 4 anni il versamento di € 8.304 di cui € 1.044,71 a titolo di credito prededucibile quale compenso al professionista con funzioni di OCC (oltre il fondo spese di € 500 già versato);
- il soddisfacimento del privilegiato falcidiato avverrebbe nei limiti della capienza dei beni oggetto di privilegio per l'importo di € 7.759,29 e ciò in quanto tale importo, sommato ad € 1.044 andrebbe a determinare l'importo di € 8.300, pari al valore di stima dell'unico bene nella titolarità del ricorrente, Audi A3 Sportback;

ritenuta *prima facie*, ai fini di una delibazione sommaria prodromica alla fissazione di udienza, e fatte salve ulteriori valutazioni che possono essere fatte in corso di procedura, che:

- il ricorrente non appare immeritevole in relazione a quanto richiesto dall'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorché precisa che "il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali";
si osserva infatti come dalla relazione del professionista OCC emerga la presenza negli anni dell'indebitamento di almeno due shocks esogeni, ovvero la perdita di lavoro e la separazione dal coniuge;
- la falcidia non appare ingiustificabile tenuto conto dell'art. 7 co. 1 l.3/2012 che la rende possibile laddove venga assicurato "un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi", ed a riguardo si è rappresentato come l'unico bene del ricorrente -l'autovettura- è stata stimata ragionevolmente dal professionista in € 8.300;
- la durata appare certamente ragionevole;
- il compenso determinato per il professionista con funzioni di OCC appare esente da rilievi;
- la proposta è garantita dalla garanzia prestata dai genitori Sperandio Alessandro e Palumbo Maria, pensionati;
- l'unico credito vantato dal ricorrente -per prestazione professionale e nei confronti del datore di lavoro- non appare recuperabile, come adeguatamente rappresentato dal professionista gestore della crisi;

ritenuto nondimeno che il piano debba essere integrato:

1. attualizzato con la debitoria attuale, e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza.

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- a. *"Ai sensi dell'art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;"*
- b. *"La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall'accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l'ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell'udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo".*

2. in modo tale da consentire il vaglio sulla non convenienza dell'alternativa liquidatoria in relazione alla debitoria del debitore ante piano, e dunque al netto dell'importo del professionista OCC.

In altre parole si invita il ricorrente a rimodulare il piano in modo da fare sì che sia riconosciuto al creditore falcidiato quantomeno l'importo di € 8.300, da aggiungersi all'importo di € 1.044,71 da riconoscersi al creditore in prededuzione;

rilevato inoltre (3) che la durata ridotta del piano può anche indurre il ricorrente a rimodulare lo stesso, assicurando –con il mantenimento della medesima rata mensile- un soddisfacimento maggiore del creditore, in una durata che comunque resterebbe ragionevole, e dunque ad esempio l'allungamento di uno-due anni con soddisfacimento ulteriore nella misura del 10-25%;

ritenuto quindi concedere termine volto a:

- consentire al professionista OCC di rimodulare il piano alla luce dei due rilievi svolti (sub. 1 e 2);
- verificare d'intesa con il ricorrente la possibilità di un aumento della percentuale di soddisfacimento del privilegiato falcidiato (sub. 3);

precisato che in ipotesi il ricorrente ritenesse di non apportare modifiche (o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche) suggerite al punto 3, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata, mentre le modifiche di cui ai punti 1 e 2 dovranno necessariamente essere compiute per avere chances di omologa;

precisato che in ipotesi di omologa, il termine di durata indicato nel piano verrà fatto decorrere a partire dal mese di maggio 2020, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all'omologa (per un numero pari a quelle decorrenti a ritroso fino a maggio 2020, e quindi presumibilmente 5-6) il ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, depositato diversi mesi prima del presente provvedimento;

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, aumentato di altri giorni 10, per complessivi 25, termine attualmente soggetto a sospensione, proposta integrata secondo quanto indicato (con particolare riferimento ai profili sub (I) e sub (II) obbligatoriamente, e sub (III) facoltativamente;

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **17 settembre 2020 ore 11:00;**

ORDINA

che la proposta -per come rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 18 giugno 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 18 giugno 2020.

Si comunichi al ricorrente (avv.G. Aiello) e al professionista con funzioni di OCC (avv. P.Florio)

Cosenza, 11 aprile 2020

Il Giudice
dott. Giorgio Previte